



QUESITO:

Il prezzo dei carburanti da indicare sui tabelloni stradali alla luce del Decreto 17.1.2013

L'entrata in vigore del decreto indicato in oggetto sta creando problemi di natura interpretativa tanto tra gli addetti ai lavori che all'utenza che si rivolge sempre più frequentemente agli Organi di Polizia per avere lumi circa la correttezza dell'indicazione dei prezzi indicati sui tabelloni posti a margine della sede stradale che risultano essere DIVERSI da quelli praticati alle pompe di erogazione.

I controlli effettuati hanno infatti permesso di accertare che, nel rispetto della norma di cui all'art. 2 comma 7 del Decreto 17.1.2013, vengono infatti indicati i prezzi minimi praticati che sono tuttavia riconducibili alla modalità di erogazione non servito pre pay, mentre il prezzo praticato per l'erogazione non servito post pay è diverso, più alto rispetto a quello pubblicizzato.

Poiché le diverse modalità di erogazione non servito riconducibili alla previsione di cui all'art. 2 comma 7 non possono essere che queste (posto che l'erogazione avviene sempre e solo mediante l'introduzione di una pistola nel bocchettone del serbatoio di un veicolo) si chiede se, alla luce del disposto normativo citato sia corretta l'interpretazione illustrata ovvero se nelle adiacenze delle pompe debba essere indicato il prezzo praticato se diverso da quello indicato sui tabelloni.

La norma cui ci si riferisce è la seguente:

“7. Quando nell'impianto siano presenti e attive diverse modalità di erogazione non servito, l'obbligo di esposizione del prezzo nella cartellonistica e' riferito alla modalità con prezzo più basso di offerta al pubblico.”

Risponde la Dott.ssa Orietta Maizza

Dirigente Divisione V – Monitoraggio dei prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico

Con riferimento al quesito inerente l'attuazione del recente DM 17 gennaio 2013 in attuazione dell'articolo 19 DL 1/2012 convertito con modificazioni con legge 24 marzo 2012, n. 27 rubricato “miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti si rappresenta quanto segue.

Il quesito si incentra sull'art. 2 comma 7 del DM in questione per cui laddove siano presenti più forme di erogazione self, il prezzo pubblicizzato nella cartellonistica visibile dalla carreggiata deve essere riferito alla modalità con prezzo più basso di offerta al pubblico. Tale previsione starebbe creando problemi interpretativi tanto tra gli addetti ai lavori che all'utenza e codesto Comando chiede conferma se per modalità diverse di erogazione si intendano le modalità di erogazione *pre-pay* e *post-pay* ovvero se nelle adiacenze delle pompe debba essere indicato il prezzo praticato se diverso da quello indicato sui tabelloni.

Si premette in linea generale che i prezzi visibili dalla carreggiata devono essere riferibili a prezzi effettivamente praticati all'interno del distributore. Con la diffusione di modalità alternative di erogazione diverse da quella servita dal gestore stesso, nello specifico attualmente per i soli prodotti benzina e gasolio, che corrispondono – come da corretta interpretazione di codesto Comando di polizia municipale – nel c.d. pre-pay e post-pay, e la diffusione sempre maggiore del pre-pay (si ricorda a questo proposito che l'articolo 17 dello stesso DL 1/2012 di modifica dell'art. 28 del DL 98/2011 prevede che entro dicembre 2012 tutte le stazioni di servizio devono dotarsi di sistema di rifornimento con accettatore di banconote) si è ritenuto opportuno, anche valutando preferenze delle associazioni dei consumatori, dare maggiore evidenze alle modalità di rifornimento più convenienti.

Per quel che riguarda la pubblicizzazione dei prezzi all'interno dell'area di servizio, bisogna innanzi tutto far riferimento ai principi generali di non ingannevolezza del messaggio ed informazione sui prezzi previsti dal Codice del Consumo, principi che, a prescindere dai dettagli del Decreto, impongono di orientare correttamente i consumatori verso la scelta di rifornimento desiderata segnalando chiaramente la modalità di erogazione di ciascuna pompa ed il prezzo praticato.

Inoltre, come indicato nel DM 17 gennaio 2013 all'articolo 3 (pubblicizzazione dei prezzi all'interno delle aree di rifornimento) e precisamente al comma 2 “nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 2 il prezzo delle ulteriori modalità di erogazione non servito è esposto come prezzo effettivamente praticato”. La pubblicizzazione cui si fa riferimento deve essere intesa come esposizione dei prezzi al di là del prezzo impostato alla pompa e visibile solo al momento effettivo del rifornimento, e quindi come indicazione in grado di orientare il consumatore verso la colonnina di rifornimento in cui sono praticati il prezzo e la modalità di rifornimento desiderati.

Si ringrazia la Dott.ssa Maizza che ha autorizzato la pubblicazione della risposta su questa rivista on line.